N. 21191/2022 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Milano

SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **21191/2022** promossa da:

S OI (C.F. I) rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. FORESTIERI ANGELO presso il cui studio è elettivamente domiciliata in MILANO (20146), via P. Rondoni n.11.

ATTRICE

CONTRO

M S.R.L. (C.F.) in persona del legale rappresentante pro tempore

CONVENUTA CONTUMACE

CONCLUSIONI la parte costituita ha concluso come da atto depositato telematicamente, di seguito trascritto.

"Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale,

➢Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della Società Srl (CF/P.IVA:), in persona del legale rappresentate pro-tempore, con sede in 19100 L l'intervenuta risoluzione del contratto per

le ragioni di cui in narrativa, per l'effetto, condannare la predetta società alla restituzione della somma pari a €.8.924,00 (di cui €.960,00 per prestazioni non effettuate ed €.7.964,00 per prestazioni risultate inefficaci o non eseguite a regola d'arte) con rivalutazione monetaria e interessi dalla scadenza al saldo;

➢ condannare la medesima Società al pagamento in favore della Signora O Sa della somma €.29.728,23 (come risultante a seguito di CTU) o della diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla stessa in conseguenza dell'inadempimento de quo, oltre rivalutazione monetaria e interessi, dal dovuto al saldo;

➢ con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, incluso spese di CTU, IVA, CPA e spese generali (ex. art. 13, L. 247/12) come per legge.

SVOLGIMENTO DEL FATTO

Santi Ombretta ha convenuto in giudizio la società M SRL chiedendo di accertare e dichiarare la risoluzione del contratto intercorso con la società convenuta per inadempimento con condanna alla restituzione dell'importo versato nonché il risarcimento del danno conseguente all'intervento odontoiatrico eseguito presso la struttura Dental , facente capo a M SRL.

Esponeva

-di avere contattato nel 2016 la struttura sanitaria Dental per risolvere una serie di problematiche gengivali che stavano comportando la perdita dei denti;

-che in data 5.07.2016 riceveva un primo preventivo che prevedeva di intervenire con gli impianti, previa estrazione di tutti i denti in entrambe le arcate e previo innesto osseo;

-che a distanza di mesi, seguiva un secondo preventivo, modificativo del precedente, che prevedeva in luogo dell'impianto, la realizzazione di una protesi mobile previa estrazione di due elementi dentari;

-che in data 27.03.2018 riceveva un altro preventivo, modificativo dei precedenti, che prevedeva la realizzazione di quattro impianti nella parte inferiore dell'importo di euro

8.623,00, poi scontati ad euro 8.000,00 in relazione al quale aveva stipulato un finanziamento con Deutsche Bank Easy di euro 8.000,00.

-che complessivamente le terapie apprestate dalla Clinica hanno comportato un esborso complessivo di €.12.172,00 (doc.6)

-che nel settembre 2018, a seguito dell'intervento implantare, accusava una parestesia al labbro inferiore sinistro, che veniva subito portata a conoscenza dei sanitari della clinica, oltre a difficoltà e disagi nel parlare e nell'alimentarsi, cui seguiva, nei tre mesi successivi, terapia farmacologica;

-che le veniva pertanto rimosso l'impianto e sostituito nel gennaio 2019, ad opera del dottor , con un altro impianto;

-che le successive sedute odontoiatriche procedevano solo per controlli protesici e igiene orale, fino ai primi mesi del 2021, periodo in cui è avvenuto l'ultimo contatto professionale con la clinica.

-Lamentava che le terapie apprestate dalla Clinica erano risultate inadeguate e insufficienti e, oltretutto, lesive dell'integrità psico fisica;

-che in particolare, risultava accerta una lesione neurologica del nervo alveolare sinistro, valutata dal medico legale Dr a cui si era rivolta e confermata attraverso visite ed esami specialistici (doc. 11).

-che i danni patiti venivano denunciati alla società convenuta mediante comunicazioni del difensore del 27.05.2021 e del 16.10.2021 che documentava (doc. 12); successivamente, in mancanza di riscontro provvedeva ad avviare la procedura di mediazione obbligatoria con esito negativo (doc. 13);

Con decreto del 20.06.2022 era fissata l'udienza di prima comparizione al 31.10.2022; verificati i preliminari incombenti di legge, dichiarata la contumacia della società convenuta, assegnati su istanza dell'attrice termini per deposito di memorie ex art. 183 co.6 c.p.c., la causa veniva istruita mediante escussione testimoniale e consulenza medico legale sulla persona dell'attrice, depositata dal CTU in data 29.01.2024 al quale venivano liquidati i compensi provvisoriamente posti a carico solidale delle parti.

All'udienza del 6.05.2024 parte attrice precisava le conclusioni come in epigrafe trascritte e la causa veniva trattenuta in decisione all'esito del deposito di memorie conclusive ex art 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va, in primo luogo, ricordato che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale -avallato dalle Sezioni Unite della Cassazione (sent. nn. 9556/02 e 577/08), il rapporto che lega la struttura sanitaria (pubblica o privata) al paziente ha fonte in un contratto atipico (cd di "spedalità") che si perfeziona - anche sulla base di fatti concludenti - con la sola accettazione del malato presso la struttura (Cass. 13/4/2007 n. 8826) e che ha ad oggetto l'obbligo della struttura di adempiere sia prestazioni principali di carattere strettamente sanitario, sia prestazioni secondarie ed accessorie, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie.

Da ciò deriva che la responsabilità della struttura sanitaria, per l'inadempimento e/o per l'inesatto adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di spedalità, va inquadrata nella responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c. ; e non incide sulla natura della responsabilità della struttura sanitaria verso il paziente la circostanza che, per adempiere le prestazioni derivanti dal contratto di spedalità, la medesima si avvalga dell'opera di ausiliari (dipendenti o collaboratori esterni).

A norma dell'art. 1228 c.c., infatti, il debitore che per adempiere si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.

Ciò premesso, "in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante" (Cass. S.U.

581/2008). Tale regola generale di ripartizione dell'onere della prova riguarda sia la domanda di risarcimento del danno sia la domanda di risoluzione, gravando, in ogni caso, sul debitore l'onere di provare l'esatto adempimento o l'impossibilità della prestazione.

Nel caso in esame, l'attrice ha prodotto tra gli altri documenti, la scheda relativa all'anamnesi della prima visita effettuata in data 29.06.2016 e il diario clinico (doc. 1), i preventivi delle terapie apprestate dalla Clinica (docc. 2-3-4), l'ultimo dei quali datato 27.03.2018 relativo alla realizzazione di 4 impianti mandibolari nella parte inferiore dell'importo di euro 8.000,00; la comunicazione del finanziamento concesso all'attrice dell'importo scontato di euro 8.000,00 (doc. 5), le fatture emesse dalla struttura con timbro "PAGATO" (doc. 6) le immagini radiologiche (doc 7), la relazione medico legale di parte a firma del Dr Pecorelli con la relativa documentazione fiscale (doc.11), il consenso informato agli interventi, l'ultimo dei quali datato 21.09.2028.

Dal diario clinico della clinica (doc. 1) risulta che i trattamenti sulla persona dell'attrice proseguirono sino al 22.01.2019.

Sulla base di tale documentazione risulta provato il rapporto contrattuale intercorso tra O[redacted] S[redacted]a Dental [redacted], facente capo alla convenuta M[redacted] SRL.

Nell'esame delle pretese dell'attrice dunque, la posizione della convenuta M[redacted] SRL va analizzata nell'ottica della responsabilità contrattuale.

La valutazione dell'operato della struttura convenuta va svolta, pertanto, avendo presente sia le dichiarazioni testimoniali, sia le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, eseguita nel corso del giudizio, che si ritiene di condividere in quanto priva di vizi logici o giuridici.

Partendo dalle risultanze testimoniali, all'udienza del 26.06.2023 è stato escusso uno dei due testi ammessi nei cui confronti non sussistono profili di incapacità a testimoniare o di inaffidabilità;

La teste escussa (T.S.), sorella dell'attrice, ha descritto in dettaglio le difficoltà dell'attrice nella consumazione dei pasti, il disagio anche sociale, dell'attrice, a causa

della mancanza di sensibilità al cavo orale che le ha procurato diverse problematiche, come mordersi il labbro, scottarsi il palato, oltre a problemi di contenimento dei cibi durante la consumazione dei pasti, costretta ad assumere per lo più in forma liquida e che la costringeva ad isolarsi dagli altri.

In particolare, la testimone ha dichiarato, per quanto qui interessa, che "…*la vedevo peggiorare in salute nonostante i farmaci che i medici della struttura convenuta le avevano prescritto e che lei assumeva regolarmente per recuperare la sensibilità alle labbra e al cavo orale che tuttora non ha..*"

Ed inoltre "*confermo che mia sorella nel periodo compreso tra settembre 2018 sino a luglio 2019 si nutriva di pasti liquidi, in quanto non riusciva a masticare a causa del dolore che avvertiva in bocca e che mi riferiva; siccome si vergognava e provava disagio perché mentre ingeriva il pasto liquido capitava che si sbrodolasse, preferiva isolarsi per la consumazione dei pasti sia a casa di mia madre sia a casa dei parenti e ciò in occasione della festività natalizia del 2018, ma anche in altre occasioni di quel periodo, come compleanni ed altri eventi; inoltre, per le stesse ragioni evitava la consumazione dei pasti nei luoghi pubblici. Tuttora mia sorella presenta problematiche di mancanza di sensibilità alle labbra e al cavo orale; è capitato infatti di recente, ovvero circa venti giorni fa, che si è scottata il palato bevendo il caffelatte proprio perché non avverte le sensazioni di calore". Ed ancora* "nel periodo compreso tra settembre 2018 e luglio 2019 *si mordeva il labbro a causa della mancanza di sensibilità e si lamentava con me di questo problema*"; "*dimagriva a vista d'occhio a causa della dieta liquida che era costretta a seguire …".*

Quanto alle risultanze della CTU medico legale sulla persona dell'attrice, sulla base della visita espletata, l'esame della OTP eseguita nel maggio 2016 presso l'odontoiatra di fiducia, la documentazione offerta in questa sede, tra cui il diario clinico da cui risultano le terapie apprestate a partire da giugno 2016 e i preventivi di spesa delle terapie, il CTU ha rilevato che le soluzioni proposte dalla struttura convenuta non

presentavano la risoluzione di problemi di particolare difficoltà e che i sanitari della clinica, eseguirono i seguenti trattamenti:

a) avulsione di quattordici elementi dentari (precisamente nn. 1.3-1.1- 2.1 -2.2 -2.4 -2.5- 3.2 -3.1 -4.1-4.2 -4.3-4.4 -4.6 -4.7);
b) realizzazione di due protesi provvisorie totali amovibili, una superiore e una inferiore;
c) inserimento di 5 impianti (ovvero 4.6-4.3- 3.3.-3.6-estratto e sostituito dal 3.5);
d) rimozione di un impianto (3.6);
e) realizzazione di una protesi totale definitiva amovibile superiore;
f) realizzazione di una protesi totale definitiva fissata a 4 impianti inferiori (4.6-4.3-3.3-3.5);
g) realizzazione di una protesi totale definitiva fissata a 4 impianti inferiori (4.6-4.3-3.3-3.5).

È emerso, altresì, che le terapie eseguite sulla persona dell'attrice non sono state conformi alla migliore pratica medica e non hanno rispettato le modalità tecniche suggerite dalla più accreditata scienza odontoiatrica;

In particolare, il CTU ha accertato:

-la mancata esecuzione di CBCT (Cone Ceam Computed Tomography) preoperatoria atta a valutare il decorso del nervo alveolare inferiore sinistro, lesionato dall'inserimento dell'impianto 3.6 durante l'intervento del 20.09.2018;

- che non è stata prescritta, in associazione alla suddetta CBCT; la realizzazione di una dima chirurgica per effettuare una corretta pianificazione dell'intervento di inserimento degli impianti nell'arcata inferiore;

-il mancato accoppiamento della protesi inferiore con le teste degli impianti;

-l'erroneo confezionamento delle protesi inferiore e superiore per quello che riguarda l'occlusione (ovvero dal rilievo dell'esame obiettivo non risultavano punti di contatto distribuiti in modo fisiologico e bilanciato tra le due arcate);

-l'erroneo confezionamento da parte del laboratorio della sella in resina della protesi inferiore ancorata agli impianti, che pertanto non permette alla paziente il mantenimento di una corretta detersione, se non previa rimozione della protesi stessa.

Il CTU ha quindi concluso che le ipoestesie e disestesie localizzate nella zona di innervazione del labbro inferiore nella parte di sinistra di parte della mucosa orale inferiore sinistra della mucosa. guancia di sinistra - sono riconducibili a condotte attive ed omissive di parte convenuta; e precisamente, attive per aver lesionato il nervo alveolare inferiore e confezionato protesi totali non conformi (in particolare, nel superiore instabilità della protesi totale e distribuzione dei punti di contatto occlusali non corretto, nell'inferiore impossibile attuazione delle manovre corrette di igiene domiciliare); omissive per non aver eseguito uno studio tridimensionale per la valutazione della biodisponibilità ossea della mandibola, ovvero l'assenza in atti di una CBCT preoperatoria, che avrebbe permesso di evitare la lesione del nervo alveolare inferiore di sinistra. Inoltre, il CTU ha accertato che per la lesione del nervo alveolare inferiore di sinistra, ormai stabilizzata, non sono possibili interventi riparatori, mentre per la protesi totale superiore e per la protesi totale fissata ai 4 impianti inferiori si possono attuare interventi riparativi e risolutivi.

La struttura convenuta ha scelto di rimanere contumace e pertanto non ha potuto allegare ed eventualmente dimostrare l'esatto adempimento della prestazione cui era tenuta.

Sulla base delle prove raccolte deve, quindi, affermarsi alla luce dei principi sopra enunciati la responsabilità contrattuale ex art. 1228 c.c. di M SRL per i danni subiti dall'attrice.

A fronte di tali specifiche risultanze, pertanto, la non corretta realizzazione della prestazione costituisce di per sé grave inadempimento dell'obbligazione assunta dalla struttura convenuta, che era contrattualmente tenuta a fornire le protesi realizzate e impiantate secondo le regole dell'arte, idonee a consentire il normale espletamento della funzione masticatoria e dell'eloquio, e che invece, oltre a non consentire ciò per diverso

tempo, hanno addirittura creato i sopra descritti disturbi all'attrice, oltre che danni accertati dal CTU medico legale.

Il grave inadempimento della struttura, così accertato, impone quindi l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto concluso (per quanto sopra esposto) tra O S e la struttura convenuta, che ha percepito il pagamento del corrispettivo. Dovendosi pertanto disporre la restituzione della prestazione eseguita in dipendenza del contratto risolto nei limiti della domanda (come da precisazione delle conclusioni) e come accertato dal CTU.

In conseguenza della risoluzione del contratto, dunque, spetta all'attrice O a S la restituzione del corrispettivo versato nella misura richiesta dall'attrice in sede di precisazione delle conclusioni, pari ad euro 8.924,00 (di cui euro 960,00 per prestazioni non effettuate ed euro 7.964,00 per prestazioni non eseguite a regola d'arte) pacificamente versata alla struttura convenuta, come risulta dalla documentazione fiscale con timbro "pagato" (doc. 6) e dal finanziamento contratto dall'attrice di euro 8.000,00 (doc. 5)

Così accertata la responsabilità della struttura convenuta, vanno ora esaminati e liquidati i danni concretamente subiti dall'attrice.

ll risarcimento del danno alla salute va determinato sulla base delle indicazioni offerte dal consulente d'ufficio.

Sulla base di tali valutazioni in ordine al danno alla salute subito da S Or , tenendo conto dei valori previsti dall'art.139 D.Lgs. 209/05, considerati il grado di invalidità residuata (5%) in seguito alla lesione del nervo alveolare inferiore di sinistra che trova d'accordo il CTP come da relazione in atti (doc. 11), l'età dell'attrice (51 anni), nonché la durata e l'entità dell'invalidità temporanea subita (sessanta giorni al 50%, centoottanta giorni al 25%,) e non da ultimo la circostanza che sono state inibite per diversi mesi le elementari funzioni masticatorie di eloquio e di contenimento dei liquidi e dei cibi, si ritiene di liquidare a titolo di danno biologico per invalidità

permanente e temporanea la somma di euro 9.713,44 (di cui euro 5.603,44 per l'invalidità permanente ed euro 4.110,00 per invalidità temporanea) in moneta attuale.

In particolare, va rilevato come a norma dell'art. 139 III co. D. Lgs. n. 209/05, a cui occorre richiamarsi nella liquidazione de qua, l'ammontare del risarcimento del danno può essere aumentato solo qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità.

Nel caso di specie l'attrice ha fornito prova in ordine alla peculiare incidenza della lesione subita sugli aspetti dinamico-relazionali personali, ovvero alla particolare sofferenza psico-fisica patita.

Ciò trova conferma sia nelle dichiarazioni rese dalla teste escussa (cfr. verbale d'udienza del 26.06.2023) sia nella relazione medico legale. Il CTU ha infatti relazionato e concluso che sono state inibite le elementari funzioni masticatorie e fonetiche, ovvero difficoltà alla masticazione e al contenimento dei liquidi e dei cibi che producevano inizialmente frequenti morsicature di labbra e guance e che tali aspetti si sono ripercossi nella vita privata; circostanze emersa anche dalle dichiarazioni della teste escussa all'udienza del 26.06.2023 e più sopra richiamate.

Spetta pertanto all'attrice un aumento nella misura del 20% circa, quantificabile in euro 1.940,00 in moneta attuale.

Spetta all'attrice, altresì, il risarcimento del danno futuro volto ad emendare i pregiudizi derivati dalle lesioni accertate.

ll CTU in proposito ha accertato che per le spese odontoiatriche future, rifacimento delle protesi, rimozione e sostituzione degli impianti e rigenerazione ossea. sono prevedibili costi per euro 11.800,00 che ricomprendono:

-il rifacimento delle due protesi totali per complessivi euro 2.500,00 a manufatto (e quindi 5.000,00 euro per entrambe le protesi superiori ed inferiore);

-la rimozione di tre dei 4 impianti per complessivi euro 900,00 (impianti da rimuovere per implantite siti in posizione 4.6-4.3- 3.3);

-il posizionamento di 3 nuovi impianti comprensivi di Multi Unit Abutment (MUA) per eliminare e ridurre al minimo problemi di passività delle protesi per complessivi 3.900,00 (ovvero 1.300,00 per impianto e Mua);

-probabili interventi di rigenerativa ossea a seguito della rimozione degli impianti quantificabili in euro 2.000,00.

Tali interventi sono stati considerati necessari per affrontare le complicazioni causate dai trattamenti iniziali.

Infine, spettano all'attrice anche le spese sostenute, documentate e ritenute congrue per complessivi euro 442,70 per farmaci e visite neurologiche.

In conclusione, la struttura convenuta è obbligata a versare in favore dell'attrice le somme come sopra quantificate e riportate in dispositivo.

Le spese legali seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate in favore dell'attrice come da dispositivo.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento RG 21191/2022 promosso da O[illegible] S[illegible] contro M[illegible] SRL, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa

- accerta la responsabilità contrattuale di M[illegible]SRL per i danni subiti da O[illegible] S[illegible]nel corso del trattamento odontoiatrico effettuato e, per l'effetto, condanna M[illegible] SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di O[illegible] S[illegible] della somma di euro 23.896,14 in moneta attuale oltre interessi nella misura legale dalla data della sentenza al saldo;

-dichiara la risoluzione del contratto intercorso e per l'effetto condanna M[illegible] SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore di O[illegible] S[illegible] della somma versata di euro 8.924,00 specificata in narrativa, oltre interessi legali dalla data dell'esborso al saldo;

-condanna M[illegible] SRL in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere a On[illegible] S[illegible] le spese di lite del presente giudizio, liquidate ex DM 55/2014, come aggiornate dal DM 147/2022 in complessivi euro 5.077,00 per compenso

professionale, oltre 15% per rimborso spese generali, oltre euro 264,00 per anticipazioni, IVA e CPA come per legge, oltre spese di CTU quantificate in euro 1.500,00 oltre accessori fiscali di legge, come da decreto in atti, oltre euro 48,00 per spese di mediazione obbligatoria, ed euro 1.184,40 per spese di CTP.

Milano, 29.11.2024

Il giudice

Letizia D'Elia